

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'ambiente, legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1. Difesa del mare — capp. 4635, 4637; 8.2.1.2. Mezzi navali ed aerei — cap. 8630), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 68 miliardi;

2000: — 68 miliardi;

2001: — 68 miliardi.

Compensazione n. 16 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Compensazione n. 17 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 1999-2001 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente: si considera abrogato il comma 126 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 18 con il seguente: (Disposizioni in materia di straordinari e di compensi).

Compensazione n. 18 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le seguenti variazioni:

1999: — 100 miliardi;

2000: — 100 miliardi;

2001: — 100 miliardi.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: — 400 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

Compensazione n. 20 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

Sostituire il testo del comma 5 con il seguente:

« Il comma 194 dell'articolo 1 della legge 662/96 è sostituito dal seguente: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100

per cento dei predetti contributi e somme, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento» ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi di azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa, e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti san-

zionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

All'articolo 2, comma 2, tab. A dell'A.C. 5266 (legge finanziaria 1999) apportare le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Ministero del tesoro

1999: — 1.000.000;

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000.

Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 2 dell'articolo 16 dell'A.C. 5267 sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Compensazione n. 5 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 1 dell'articolo 35 dell'A.C. 5267 sostituire le parole da: con esclusione sino alla fine del comma con le seguenti: con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative del Ministero della difesa sono ridotte del 30 per cento.

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Aggiungere in fine il seguente comma: all'uopo si provvede mediante economia di spesa derivante dall'articolo 12 A.C. 5267.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

(A.C. 5267 – sezione 5)

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO II

FEDERALISMO FISCALE E PATTO
DI STABILITÀ INTERNO

ART. 21.

(Patto di stabilità interno).

1. Nel quadro del federalismo fiscale, che sarà disciplinato da apposita legge sulla base dei principi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 1999-2001, le regioni, le province autonome, le province e i comuni concorrono alla realizzazione de-

gli obiettivi di finanza pubblica che il Paese ha adottato con l'adesione al patto di stabilità e crescita, impegnandosi a ridurre progressivamente il ricorso all'indebitamento per il finanziamento delle proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio *stock* di debito e il prodotto interno lordo.

2. La riduzione dei flussi di indebitamento netto annuo, definito entro il 28 febbraio 1999 con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito l'ISTAT, con le stesse modalità con cui viene computato l'indebitamento netto rilevante per i fini della costruzione della contabilità nazionale, dovrà essere pari nel 1999 ad almeno 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo (PIL) come previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria e suoi aggiornamenti; nei due anni successivi la percentuale sul PIL dell'indebitamento netto dovrà restare costante. L'indebitamento netto delle regioni e delle province autonome sarà computato considerando le devoluzioni di tributi erariali e le compartecipazioni come entrate proprie. La riduzione sarà ottenuta attraverso le seguenti azioni:

a) perseguimento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza;

b) contenimento del tasso di crescita della spesa corrente rispetto ai valori degli anni precedenti;

c) potenziamento delle attività di accertamento dei tributi propri ai fini di aumentare la base imponibile;

d) aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale;

e) dismissione di immobili di proprietà non funzionali allo svolgimento della attività istituzionale.

3. La riduzione del rapporto tra lo *stock* di debito e il PIL sarà sostenuta, oltre che

dalla progressiva riduzione del flusso annuo di indebitamento netto, anche dalla destinazione a riduzione del debito dei proventi derivanti dalla dismissione di partecipazioni mobiliari. Agli enti che presentano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento del tesoro, piani finanziari di progressiva e continuativa riduzione del rapporto tra il proprio *stock* di debito e il PIL, proiettati su un orizzonte temporale di almeno cinque anni, sarà consentito il rimborso anticipato dei prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti senza oneri aggiuntivi oltre a quelli del rimborso del residuo debito, a condizione che sia verificata la effettiva realizzazione degli obiettivi del piano. Diversamente, si applicano le normali condizioni per il rimborso anticipato dei prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

4. Gli obiettivi della riduzione del flusso annuo di indebitamento netto e dello *stock* di debito si applicano distintamente a regioni a statuto ordinario, regioni a statuto speciale, province autonome e province e comuni. Per le regioni gli obiettivi si applicano al complesso dell'attività regionale inclusiva di entrate e spese per l'assistenza sanitaria.

5. Ai fini della verifica della realizzazione degli obiettivi in corso d'anno si farà riferimento ai valori di spesa e indebitamento netto rilevati nei dodici mesi precedenti, confrontati con l'analogo periodo dell'anno precedente. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica effettua il monitoraggio mensile con riferimento alle regioni, alle province autonome, alle province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica individua, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali, le modalità di rilevazione, acquisizione e valutazione dei relativi dati. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale il monitoraggio mensile delle spese deve anche verificare la coerenza con le indicazioni finanziarie del Piano sanitario nazionale; il Mi-

nistero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministero della sanità, individua le modalità di rilevazione, acquisizione e valutazione dei relativi dati.

6. Agli enti che presentano scostamenti dagli obiettivi di cui ai precedenti commi alla fine di ciascun semestre la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, indicano le misure che gli enti stessi sono tenuti ad attivare per il raggiungimento degli obiettivi.

7. Qualora venga comminata la sanzione prevista dalla normativa europea per l'accertamento di *deficit* eccessivo, la sanzione stessa verrà posta a carico degli enti che non hanno realizzato gli obiettivi di cui ai commi precedenti per la quota ad essi imputabile, secondo modalità da definire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

8. Al fine di pervenire al definitivo accertamento dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale presentati dalle regioni per gli esercizi finanziari anteriori al 31 dicembre 1997, ogni regione e provincia autonoma trasmette al Ministero della sanità, entro il 20 febbraio 1999, sulla scorta di una metodologia concertata entro il 20 gennaio 1999 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la relazione sullo stato di attuazione dei provvedimenti per il ripiano della maggiore spesa sanitaria di competenza regionale sino al 31 dicembre 1994, nonché i riepilogativi regionali dei consuntivi delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 1995-1997, accompagnata dall'illustrazione dell'andamento della spesa, con particolare riferimento a quella per personale, beni e

servizi, assistenza farmaceutica e assistenza convenzionata. Su proposta del Ministro della sanità, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individua, entro il 31 marzo 1999, per ciascuna regione, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la quota di maggiore spesa per il 1997 attribuibile a provvedimenti di carattere nazionale e quella attribuibile a provvedimenti regionali.

9. Al fine di verificare i livelli di assistenza assicurati in ciascuna regione e provincia autonoma, valutare i risultati economico-gestionali e individuare le cause degli eventuali disavanzi, distinguendo la quota di questi ultimi derivante da provvedimenti assunti a livello statale da quella riconducibile alle responsabilità regionali, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, entro il 28 febbraio 1999, gli indicatori e i parametri concernenti gli aspetti strutturali e organizzativi dei sistemi sanitari regionali e i livelli di spesa, con particolare riferimento allo stato di attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché delle norme e dei provvedimenti statali volti a garantire il corretto impiego delle risorse e appropriati livelli di utilizzazione dei servizi sanitari. Con la stessa procedura sono determinati i tempi e le modalità di raccolta e trasmissione di informazioni aggiuntive rispetto ai flussi previsti dal vigente ordinamento.

10. Entro il 30 giugno 1999 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettua su proposta del Ministro della sanità, il quale si avvale dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, la valutazione della situazione delle singole regioni, individua le regioni deficitarie e definisce le linee generali degli interventi di rientro e di ripiano. Il Ministro della sa-

nità, sentita la predetta Conferenza, presenta una relazione al Parlamento in ordine ai dati ed alle informazioni desumibili dagli atti e dalle attività di cui ai commi precedenti, agli esiti della concertazione al riguardo intervenuta con le regioni, alle indicazioni per le azioni di rientro per le situazioni deficitarie, nonché al Piano di monitoraggio per il perseguimento dei livelli di assistenza e per il governo della spesa.

11. Entro il 30 settembre 1999 il Ministro della sanità, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e le singole regioni stipulano appositi accordi che individuano gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico-gestionale nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, tenuto conto di quanto previsto dal Piano sanitario nazionale 1998-2000 e dalla normativa vigente. Per le regioni che presentano una situazione deficitaria gli accordi prevedono inoltre un programma di interventi per il rientro dai disavanzi e le relative modalità di attuazione, distinguendo la quota attribuibile a provvedimenti di carattere nazionale da quella attribuibile a provvedimenti regionali. Le regioni per il ripiano del disavanzo a carico dei propri bilanci possono alienare parte del patrimonio delle aziende sanitarie non destinato ad attività assistenziali. Il Ministro della sanità, al fine di assicurare il rientro dal *deficit* del settore sanitario, adotta, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, apposite linee di indirizzo per le regioni assicurando, nel rispetto dell'autonomia regionale, adeguati interventi di supporto tecnico.

12. Il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche della collaborazione dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, adegua il sistema informativo sanitario, in coerenza con le previsioni del Piano sanitario nazionale 1998-2000, per garantire un efficace monitoraggio del grado di perseguimento dei

livelli di assistenza da parte di tutti i soggetti del servizio sanitario, dell'andamento della spesa, dell'attuazione degli accordi di cui al comma 11.

13. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce, entro il 31 gennaio 1999, le disponibilità finanziarie per l'anno 1999. L'1,5 per cento di tali disponibilità finanziarie è ripartito in occasione del riparto delle risorse per il servizio sanitario iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2000 tra le regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui al comma 11, e ne hanno dato esecuzione, in ragione del grado di attuazione del programma stesso. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali rispetto all'attuazione degli accordi e/o del permanere di una situazione deficitaria, il Governo adotta le penalizzazioni e le forme di intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente.

14. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal presente articolo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome si provvede con le modalità stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 21.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 7, 8, 9, 10, 11, 13.

* **21. 1** (ex 22. 20). Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Pagliarini, Bagliani.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.

* **21. 2** (ex 22. 11). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Sopprimere il comma 1.

21. 3. Malavenda.

Al comma 1, premettere le parole: Con provvedimento della Presidenza del Consiglio si provvederà ad emanare norme per la realizzazione di investimenti tali da superare lo scarto infrastrutturale esistente tra alcune regioni italiane rispetto ad altre. Conseguentemente,.

21. 4 (ex 22. 13). Polizzi, Pampo, Colucci.

Al comma 1, dopo la parola: realizzazione *aggiungere le seguenti:* della programmazione economica e.

21. 5. Malavenda.

Al comma 1, dopo le parole: di stabilità e crescita *aggiungere le seguenti:* sentito il parere della Conferenza Stato-regioni.

21. 6 (ex 22. 52). Massidda, Cuccu, Baia-monte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, dopo le parole: a ridurre *aggiungere la seguente:* proporzionalmente.

21. 7 (ex 22. 51). Massidda, Cuccu, Baia-monte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1 e al comma 3, sostituire le parole: il proprio stock con le seguenti: il proprio ammontare.

21. 8 (ex 22. 40). Battaglia.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Il flusso annuo di indebitamento netto è calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse, inclusivi dei proventi della dismissione di beni immobiliari e le uscite finali effettivamente erogate al netto delle operazioni per partite finanziarie; tra le entrate e le uscite non sono considerati i trasferimenti tra enti del settore pubblico.

21. 700 (nuova formulazione). Governo.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: definito fino a: sentito l'ISTAT,.

21. 9. Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: la riduzione del fino a: della contabilità nazionale con le seguenti: la riduzione del flusso annuo di indebitamento risultante dalla legislazione vigente.

21. 701 (nuova formulazione). Governo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 28 febbraio con le seguenti: 1° novembre 1999.

21. 11. Malavenda.

Seguono altri 28 emendamenti recanti date diverse.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 28 febbraio con le seguenti: 30 novembre 1999.

21. 40. Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sentito l'ISTAT inserire: e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

21. 10 (ex 22. 14). Polizzi, Pampo, Colucci.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: 0,1 con la seguente: 0,0050.

21. 41. Malavenda.

Seguono altri 49 emendamenti recanti modifiche alla medesima percentuale.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: 0,1 con la seguente: 0,001.

21. 91. Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: PIL, aggiungere, ovunque ricorra, la seguente: comunale.

21. 92 (ex 22. 22). Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani, Pagliarini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: come previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria e suoi aggiornamenti con le seguenti: come effettivamente contabilizzato dall'ISTAT.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

21. 93 (ex 22. 18). Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Bagliani, Pagliarini.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.

21. 94 (ex 22. 10). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: aumento con le seguenti: progressiva riduzione.

21. 95. Malavenda.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.

21. 96 (ex 22. 9). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.

* **21. 97** (ex 22. 8). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

* **21. 98** (ex 22. 42). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

21. 99 (ex 22. 7). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. La ripartizione tra regioni, province autonome, province e comuni a livello aggregato della riduzione di cui al precedente comma è effettuata nelle seguenti proporzioni:

- regioni 64 per cento;
- province 4 per cento;
- comuni 32 per cento.

2-ter. Il Ministero dell'interno comunica entro il 31 marzo 1999 ad ogni singolo ente l'ammontare della riduzione dell'indebitamento netto annuo di rispettiva competenza.

21. 100 (ex 22. 28). Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto enti locali si limitano a definire a livello percentuale, compatibile con gli obiettivi macroeconomici generali, l'aumento complessivo delle retribuzioni; ogni altra determinazione in merito è rimessa alla contrattazione decentrata.

21. 101 (ex 22. 53). Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani, Pagliarini.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Il rimborso anticipato dei prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti senza oneri aggiuntivi oltre a quelli del rimborso del residuo del debito è ammesso per i seguenti enti:

a) enti proprietari di partecipazioni mobiliari che procedano alla dismissione finalizzata specificamente alla riduzione dello *stock* di debito;

b) enti non proprietari di partecipazioni mobiliari che in sede di bilancio di previsione o di successiva variante entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 2 deliberino il conseguimento

mento di obiettivi di riduzione dell'indebitamento netto annuo in misura almeno doppia rispetto a quella definita ai sensi dei commi precedenti.

4. L'ammontare dei mutui estinti, anche parzialmente, alle condizioni del presente comma non può superare l'ammontare dei proventi netti di cui alla lettera a) e delle riduzioni complessive di cui alla lettera b).

21. 102 (ex 22. 23). Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani, Pagliarini.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché del patrimonio disponibile immobiliare.

21. 103 (ex 22. 21). Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Santandrea.

Al comma 3, sopprimere il secondo e terzo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.

21. 104 (ex 22. 6). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 3, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi agli enti sarà consentito il rimborso anticipato dei prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti senza oneri aggiuntivi oltre a quelli del rimborso del residuo debito.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.

21. 105 (ex 22. 43). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Dipartimento del Tesoro *aggiungere*

le seguenti: che si avvale della Cassa depositi e prestiti per lo svolgimento di questa attività,.

21. 702. Governo.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: a condizione *fino alla fine del comma, con le seguenti:* la mancata realizzazione degli obiettivi del piano comporterà il pagamento della penale calcolata in base alle vigenti disposizioni, da effettuarsi in tre anni, anche mediante riduzione dei trasferimenti erariali.

21. 703. Governo.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Al fine di permettere l'immediata estinzione del debito e nel contempo garantire l'effettiva realizzazione del piano, una somma pari all'ammontare delle penali calcolata in base alle vigenti disposizioni è vincolata, per la durata del piano, sui trasferimenti dello Stato ai rispettivi enti a favore della Cassa depositi e prestiti.

21. 106 (ex 22. 24). Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Bagliani, Pagliarini.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: inclusiva di *con le seguenti:* escluse le.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

21. 107 (ex 22. 50). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: dodici *con la seguente:* sei.

21. 108. Malavenda.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: 400.000 con la seguente: 300.000.

21. 109. Malavenda.

Seguono altri 100 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: 400.000 con la seguente: 300.100.

21. 210. Malavenda.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: 60.000 con la seguente: 50.000.

21. 211. Malavenda.

Seguono altri 100 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: 60.000 con la seguente: 50.100.

21. 312. Malavenda.

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

21. 313 (ex 22. 49). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Sopprimere il comma 6.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.

21. 314 (ex 22. 5). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Sopprimere il comma 7.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

21. 315 (ex 22. 44). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 7, dopo le parole: di deficit aggiungere le seguenti:; comunque non derivante dalla copertura finanziaria di servizi primari pubblici né di eventi di particolare gravità.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.

21. 316 (ex 22. 4). Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 7, dopo le parole: a carico degli enti aggiungere le seguenti: e per essi a carico dei funzionari apicali e dei responsabili politici della amministrazione.

21. 317 (ex 22. 15). Polizzi, Pampo, Colucci.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Nel caso in cui la riduzione del flusso di indebitamento annuo del sistema delle autonomie ai sensi del comma 2 risulti superiore allo 0,1 per cento del prodotto interno lordo effettivamente contabilizzato dall'ISTAT si procederà alla restituzione dei fondi in modo proporzionale agli enti che abbiano conseguito i migliori progressi percentuali rispetto all'obiettivo indicato ai sensi del medesimo comma.

21. 318 (ex 22. 19). Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Bagliani, Pagliarini.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 20 febbraio con le seguenti: 1° marzo.

21. 319. Malavenda.

Seguono altri 30 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 20 febbraio con le seguenti: 31 marzo.

21. 350. Malavenda.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 20 gennaio con le seguenti: 31 marzo.

21. 351. Malavenda.

Seguono altri 30 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 20 gennaio con le seguenti: 1° marzo.

21. 382. Malavenda.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: di Bolzano aggiungere le seguenti: del comune di Casalnuovo.

21. 383. Malavenda.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 1° settembre.

21. 384. Malavenda.

Seguono altri 28 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 31 settembre.

21. 413. Malavenda.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo con le seguenti: 14 settembre.

21. 414. Malavenda.

Seguono altri 30 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo con le seguenti: 1° settembre.

21. 445. Malavenda.

Sopprimere il comma 9.

21. 446 (ex 22. 26). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: e provincia autonoma .

21. 447 (ex 22. 37). Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 28 febbraio con le seguenti: 30 settembre.

21. 448. Malavenda.

Seguono altri 30 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 28 febbraio con le seguenti: 1° settembre.

21. 479. Malavenda.

Al comma 10, primo periodo sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 30 settembre.

21. 480. Malavenda.

Seguono altri 28 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 10, primo periodo sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 1° settembre.

21. 509. Malavenda.

Al comma 11, primo periodo sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 31 dicembre.

21. 510. Malavenda.

Seguono altri 29 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 11, primo periodo sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 1° dicembre.

21. 540. Malavenda.

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: stipulano appositi accordi, inserire le seguenti: previo accertamento delle realtà esistenti nel territorio.

21. 541 (ex 22. 16). Polizzi, Pampo, Colucci.

Al comma 11, sopprimere il terzo periodo.

Seguono compensazioni da 1 a 9 del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

21. 542 (ex 22. 3). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 11, terzo periodo, dopo le parole: attività assistenziali aggiungere le seguenti: con diritto di opzione da parte degli enti locali, tenuto conto delle loro esigenze.

21. 663 (ex 22.45). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Al comma 11, sopprimere il quarto periodo.

21. 543 (ex 22. 48). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Sopprimere il comma 13.

Seguono compensazioni da 1 a 9 del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

* **21. 545** (ex 22. 2). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Sopprimere il comma 13.

* **21. 544.** Malavenda.

Sopprimere il comma 13.

* **21. 546** (ex 22. 47). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio con le seguenti: 31 dicembre.

21. 547. Malavenda.

Seguono altri 29 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio con le seguenti: 1° dicembre.

21. 577. Malavenda.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire la parola: 1,5 con la seguente: 1,00.

21. 578. Malavenda.

Seguono altri 79 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire la parola: 1,5 con la seguente: 1,80.

21. 658. Malavenda.

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

14. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal presente articolo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome si provvede con le modalità stabilite dall'articolo 48, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

21. 659 (ex 22. 27). Fontan, Stucchi.

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

14. Non possono essere previste diminuzioni di spesa per quanto attiene gli interventi in favore degli anziani non autosufficienti, gli interventi di assistenza personale agli handicappati gravissimi, di sostegno alle comunità, di sostegno ai nuclei familiari con un reddito inferiore ai 100 milioni di lire annue che abbiano a carico tre o più figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti. L'agevolazione è estesa anche nel caso di coniugi che abbiano ottenuto l'affidamento preadottivo del minore.

Seguono compensazioni del gruppo Forza Italia.

21. 660 (ex 22. 46). Guidi.

Sopprimere il comma 14.

* **21. 661.** Bono.

Sopprimere il comma 14.

* **21. 662.** Malavenda.

All'articolo 21 aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 14-bis. Nella determinazione delle spettanze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 1999 si tiene conto del minor gettito dell'IRPEF derivante dall'applicazione dell'articolo 1, in relazione agli

statuti di autonomia e alle rispettive norme di attuazione ».

21. 704 (Nuova formulazione). Governo.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

« ART. 21-bis.

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a decorrere dal 1° gennaio 1999 un'ulteriore quota dell'accisa sulla benzina (codice NC 2710 00 26, 27100 00 34 e 2710 00 36) e sulla benzina senza piombo (codice NC 27100 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) per autotrazione, nella misura di lire 450 al litro, è attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo, a titolo di tributo proprio. Il versamento e la riscossione del tributo avvengono ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Seguono compensazioni nn. 3, 4, 5, 6, 7, 13 e 17 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

21. 01 (ex 21. 31). Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

« ART. 21-bis.

1. Fermi restando i vincoli derivanti dagli accordi internazionali e dalla normativa dell'Unione europea, nonché dalle norme ad essi connesse, le regioni, nonché le province autonome, possono determinare, con propria legge, modifiche ai criteri di applicazione e controllo, alle aliquote, e alle eventuali deducibilità o esenzioni, relativi alle norme statali relative all'I.R.P.E.F., all'I.R.P.E.G., all'I.V.A., all'I.R.A.P., all'imposta sul bollo e alle tasse per concessioni governative, per i soggetti residenti nella regione o nella provincia autonoma o in una parte di essa.

2. Qualora la regione o la provincia autonoma applichi quanto consentito dal comma 1:

a) se la nuova norma determina una diminuzione del gettito complessivo dei sei tributi di cui al comma 1 nelle casse erariali, i trasferimenti a qualunque titolo nei confronti dell'ente locale sono diminuiti di un importo eguale al minore introito per lo Stato (al netto dell'eventuale quota parte della regione o provincia autonoma);

b) se la nuova norma determina un incremento del gettito complessivo dei sei tributi di cui al comma 1 nelle casse erariali, i trasferimenti nei confronti dell'ente locale sono aumentati di una quota pari al settanta per cento del maggiore introito per lo Stato (al netto dell'eventuale quota parte della regione o provincia autonoma).

3. Qualora i provvedimenti di cui al comma 1 siano presi al fine di evitare effetti negativi determinati da concorrenza fiscale di stati esteri, gli effetti di cui al comma 2 devono essere valutati tenendo conto di tale concorrenza, e in tal modo calcolati i differenziali di trasferimento fra Stato e regione (o provincia autonoma).

4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative preliminari del presente articolo.

5. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione o la provincia autonoma legiferante ai sensi del comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi emesse ai sensi del comma 1, sono dettate le disposizioni attuative dell'interazione fra la presente legge e la nuova normativa locale emanata.

6. L'eventuale perdita di gettito a carico della regione (o della provincia autonoma) derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, non può

essere compensata con ulteriori trasferimenti erariali.

21. 02 (ex 21. 02). Collavini, Conte, Fratini, Marzano.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500;

2000: — 500;

2001: — 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dell'ambiente:

1999: — 50;

2000: — 50;

2001: — 50.

Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.250;

2000: — 1.250;

2001: — 1.250.

Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 500;

2000: — 300;

2001: — 200.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 200;

2000: — 200;

2001: — 200.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: — 300;

2000: — 200;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.100;

2000: — 800;

2001: — 600.

Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 1999 non inferiore a 500 miliardi l'anno, ed a 1.000 miliardi l'anno a partire dall'anno 2000 di pari importo si inten-

dono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza nazionale.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza nazionale.

Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-bis), ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza nazionale.

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della